



Sospensione della prescrizione e natura della solidarietà



Luigi Buonanno

Ricercatore dell'Università Bocconi di Milano

SOMMARIO: **1.** La decisione della Corte di cassazione. – **2.** L'ambito applicativo dell'art. 1310, comma 2, cod. civ. – **3.** La sospensione della prescrizione nel fenomeno solidale. – **4.** Infondatezza del distinguo fra solidarietà tipica e atipica. – **5.** Natura della solidarietà e sue vicende. – **6.** Indicazioni di lettura.

1. La decisione della Corte di cassazione

Nell'ambito della disciplina delle obbligazioni solidali, la sospensione della prescrizione è tema che concerne una delle vicende fra gruppo di debito e creditore. Il comma 2 dell'art. 1310 cod. civ. prevede che, in caso di sospensione della prescrizione fra creditore e debitore solidale, tale effetto non operi nei confronti degli altri coobbligati. Il personale rapporto che lega creditore e condebitore fonda l'operatività della sospensione. La particolare natura di tale rapporto preclude l'estensione dell'effetto sospensivo verso gli altri condebitori in solido.

A partire dalle colleganze fra vicenda sospensiva e rapporto obbligatorio che attesti il coinvolgimento, dal lato passivo, di più soggetti tenuti per un solo debito, la sentenza della Corte di cassazione 10 maggio 2024, n. 12928, offre una soluzione interpretativa al dubbio circa il modo di operare del comma 2 dell'art. 1310 cod. civ.

Il caso trae origine da un sinistro stradale: insieme ai propri figli minori, l'attrice viaggiava come trasportata a bordo di un veicolo di proprietà dell'autoscuola di proprietà del suocero, il quale era anche conducente della autovettura. In questa occasione, un incidente causava la morte del conducente, mentre gli altri tre trasportati subivano seri danni che la compagnia assicurativa si rifiutava di risarcire. Disposta l'integrazione del contraddittorio, si costituivano in giudizio gli eredi del conducente, chiedendo l'accer-

tamento della esclusiva responsabilità del padre nella causazione del sinistro, nonché la condanna della compagnia assicurativa a risarcire i danni patiti dalle vittime.

Il giudice di primo grado dichiarava estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno, ai sensi del comma 2 dell'art. 2947 cod. civ. Rigettava, dunque, la domanda di parte attrice.

La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado. L'attrice aveva lamentato il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione di uno degli eredi del conducente/danneggiante, il quale era obbligato in solido al risarcimento del danno: il decorso della prescrizione doveva considerarsi sospeso per la sua condizione di coniuge della parte attrice; la sospensione della prescrizione avrebbe, cioè, dovuto operare anche nei confronti della società assicuratrice, che pertanto sarebbe stata obbligata a tenerlo indenne in virtù del combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 cod. civ. La Corte d'appello riformava parzialmente la decisione di primo grado: (i) riconosceva il diritto al risarcimento dei danni in favore della parte attrice in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio; (ii) condannava al risarcimento gli altri eredi del conducente rilevando che non avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dagli attori nei loro confronti.

Gli eredi del conducente proponevano ricorso per cassazione. La decisione della Corte d'appello aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dagli eredi dell'assicurato nei confronti della compagnia assicuratrice, e ciò in virtù di una errata valutazione dei principî che governano il litisconsorzio necessario con riferimento alle cause di sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ.). La parte che aveva promosso azione risarcitoria nei confronti della autoscuola – ditta individuale che si identificava nella persona del conducente-danneggiante deceduto nell'incidente – avrebbe dovuto convenire in giudizio gli eredi dello stesso soggetto danneggiante. Come si è posto in luce, un erede risultava, tuttavia, rispettivamente coniuge e genitore dei soggetti danneggiati. È proprio la natura personale del rapporto che lega uno degli eredi alla parte danneggiata ad aver indotto quest'ultima a non citare in giudizio il primo. Si comprende così l'operatività dell'effetto sospensivo della prescrizione fra questi due soggetti: ai sensi dell'art. 2941 cod. civ. la prescrizione resta sospesa fra i coniugi e fra chi esercita la responsabilità genitoriale.

La Corte di cassazione è stata dunque chiamata a esprimersi sulla possibilità che il responsabile civile, convenuto in giudizio, perda il diritto a essere garantito dall'assicuratore, quando l'azione dei soggetti danneggiati, i quali, ai sensi dell'art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., possono beneficiare dell'effetto sospensivo della prescrizione, sia tardivamente esercitata rispetto al termine previsto dall'art. 2947 cod. civ. Il dubbio interpretativo ha a oggetto la mancata estensione dell'effetto sospensivo nei confronti della compagnia assicuratrice, la cui obbligazione si sarebbe estinta poiché decorso il termine prescrizione del diritto.

2. L'ambito applicativo dell'art. 1310, comma 2, cod. civ.

Il quesito di diritto concerne l'ambito di applicazione dell'art. 1310, comma 2, cod. civ. È dubbio che, verso la compagnia assicuratrice, operi la causa di sospensione della prescrizione sussistente, in ragione di particolari rapporti personali, fra i danneggiati e uno degli eredi del conducente deceduto nel sinistro.

La Corte di cassazione chiarisce come l'effetto sospensivo della prescrizione sia da estendere nei confronti della compagnia assicuratrice. Verso quest'ultima risulterebbe ancora esperibile l'azione diretta del danneggiato (art. 1917 cod. civ.), in quanto non decorso il termine prescrizionale del diritto.

La ragione sarebbe desumibile – osserva la Corte – da «una corretta lettura della natura della solidarietà che caratterizza la responsabilità verso il danneggiato del responsabile del sinistro da circolazione stradale e del suo assicuratore». Una intellesione appropriata del fenomeno solidale esige, aggiunge la Corte di cassazione, un raffronto con la disciplina generale posta dagli artt. 1292 ss. cod. civ., oltre alla analisi della logica sottesa al modo di operare dell'assicurazione per la r.c.a. quale *species* della figura generale contemplata dall'art. 1917 cod. civ.

Si coglie allora l'incidenza dell'art. 1310, comma 2, cod. civ. e del suo ambito di applicazione. La rilevanza della norma nel caso scrutinato si giustifica proprio in quanto il fenomeno solidale è qui chiamato a operare quale criterio di collegamento fra le posizioni del responsabile del sinistro da circolazione stradale e del suo assicuratore, i quali sono tenuti a rispondere verso il danneggiato: egli può chiedere il risarcimento nei confronti del responsabile e del suo assicuratore, verso il quale è peraltro esperibile azione diretta.

A questo proposito, la Cassazione rammenta come la solidarietà ricorra sia in presenza di rapporti obbligatori contraddistinti da una *eadem causa obligandi*, allorché comune risulti il fondamento causale delle più obbligazioni, sia quando quella identità non sia ravvisabile; in quest'ultimo caso, almeno un debitore solidale è tenuto nell'interesse esclusivo dell'altro, poiché garantisce (anche in senso lato) il debito altrui. Si delinea più nitidamente l'interrogativo cui la Corte di cassazione tenta di offrire risposta: esso verte sulla puntuale definizione dell'ambito applicativo della norma posta dal secondo comma dell'art. 1310 cod. civ. in relazione ai diversi modi con cui il fenomeno solidale si manifesta nella realtà.

Alla luce del distinguo fra solidarietà a interesse comune e a interesse esclusivo, la decisione di legittimità chiarisce che il comma 2 dell'art. 1310 cod. civ. opera solo ove le più obbligazioni condividano il medesimo fondamento causale: «[l]a previsione del regresso sottende che il condebitore solidale, che si è visto chiedere il pagamento dal creditore comune ed ha pagato, abbia pagato per un debito riferibile anche (nella misura emergente dai rapporti interni fra i coobbligati in forza di una *eadem causa obligandi*) al condebitore nei cui confronti operava la causa di sospensione e che per il suo operare non si era visto chiedere il pagamento (...). La norma opera, perché si spiega la previsione, per così dire rimediale *ex post*, a beneficio di colui per cui non operava la causa di sospensione e dunque si è trovato esposto alla richiesta del creditore comune, cioè quella

del regresso di chi ha dovuto pagare al creditore comune perché non beneficiario della causa di sospensione».

Già questa affermazione dà luogo a qualche interrogativo: l'azione di regresso di cui fa menzione il comma 2 dell'art. 1310 cod. civ. è infatti tipicamente esercitata, nei confronti di quei coobbligati il cui debito risulti prescritto, dal condebitore verso il quale operi la causa di sospensione e che abbia dovuto adempiere per l'intero.

La Corte di cassazione, come si è posto in luce, sembra invece far riferimento al caso esattamente opposto: in caso di solidarietà a interesse comune, il regresso è azionabile dal condebitore adempiente verso cui non si applichi la causa di sospensione, poiché al coobbligato principale, nei cui confronti operi l'effetto sospensivo, non è stato compulsato per il pagamento dal creditore/danneggiato. Dunque, ai sensi della seconda parte del comma 2 dell'art. 1310 cod. civ., il condebitore adempiente per l'intero, nei cui confronti la causa di sospensione non operi, potrebbe esercitare il regresso, secondo il criterio di distribuzione interno, verso il coobbligato in relazione al quale la prescrizione sia rimasta sospesa. Al contrario, sulla base della fenomenologia applicativa utilizzata dalla Corte di cassazione, l'art. 1310, comma 2, cod. civ. non risulterebbe compatibile con le obbligazioni solidali a interesse esclusivo, prive del medesimo fondamento causale o di una fonte che le accomuni: in tal caso, non sarebbe ipotizzabile il regresso in pendenza di una causa di sospensione riferibile al condebitore interessato: «[l]a ragione di questa conclusione è che, rispondendo per un debito altrui, il coobbligato, se compulsato dal creditore e costretto a pagare, non può essere titolare di un'azione di regresso basata sugli accordi interni di ripartizione di un debito comune verso il creditore e ciò perché è obbligato ad adempiere il debito per conto del vero debitore». La Corte di cassazione individuerebbe così la logica sottesa all'art. 1310, comma 2, cod. civ.: il regresso del condebitore adempiente risulta conciliabile soltanto con obbligazioni solidali sorrette dalla *eadem causa obligandi*.

L'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità è strumentale alla risoluzione del caso esaminato: l'effetto sospensivo della prescrizione, giustificato in virtù di rapporti personali fra i soggetti danneggiati e uno degli eredi del responsabile civile, si estende anche verso la compagnia assicuratrice. Le obbligazioni di quest'ultima e del soggetto assicurato sono solidali, ma non sorrette dal medesimo fondamento causale. Non è qui contemplabile un regresso della compagnia assicuratrice, quale coobbligata cui non era riferibile la causa di sospensione. Si tratterebbe – nella ricostruzione offerta dalla Corte – di una solidarietà atipica, poiché non riconducibile a una *eadem causa obligandi*: da un lato, l'obbligazione *ex delicto* del responsabile e, dall'altro, l'obbligazione insorgente dal rapporto assicurativo. Quando la solidarietà sia chiamata a operare in forme (definite) atipiche, non opera l'art. 1310, comma 2, cod. civ.: l'effetto sospensivo della prescrizione è estensibile al condebitore tenuto nell'interesse esclusivo dell'altro.

3. La sospensione della prescrizione nel fenomeno solidale

La norma posta dall'art. 1310, comma 2, cod. civ. presuppone l'esistenza di termini prescrizionali diversi fra le obbligazioni dei condebitori. Già questo dato introduce un primo elemento di criticità rispetto alla soluzione interpretativa offerta dalla Corte di cassazione, la quale reputa la norma rilevante solo per fenomeni di solidarietà a interesse comune.

Gli argomenti addotti dai giudici di legittimità per limitare l'operatività di questa norma risultano coerenti rispetto alla struttura del rapporto assicurativo, per il quale, al di là della esperibilità dell'azione diretta, la disposizione dell'art. 1310, comma 2, cod. civ. non sembra poter trovare piana applicazione già alla luce della ordinaria preclusione dell'esercizio dell'azione di regresso verso il soggetto assicurato.

Il principio affermato dalla decisione, tuttavia, è insuscettibile di applicazione generalizzata e, in ogni caso, inadatto a disciplinare fenomeni di solidarietà a interesse esclusivo. Una conclusione che predichi l'inconciliabilità fra la norma in tema di sospensione della prescrizione e forme di solidarietà contraddistinte da un interesse unisoggettivo solleva qualche perplessità. Se, infatti, il regresso del condebitore adempiente è esercitabile *pro quota* quando le obbligazioni solidali condividano un fondamento causale unitario, non è chiaro perché la medesima azione, preveduta dal comma 2 dell'art. 1310 cod. civ., non potrebbe essere esperibile quando difetti la *eadem causa obligandi*. Due sembrano essere i casi plausibili: (i) il condebitore "in garanzia", nei cui confronti non operi la causa di sospensione, se adempie, può esercitare il regresso verso il coobbligato principale; (ii) per contro, se è quest'ultimo ad adempiere, non si pone un problema di azionabilità del regresso, in quanto il peso economico del debito è già interamente a suo carico. In senso lato, non vi è il rischio di un arricchimento ingiustificato che proprio l'azione di regresso tende a sventare.

Ciò significa che l'ambito applicativo dell'art. 1310, comma 2, cod. civ. risulta più ampio di quello delineato dalla Corte di cassazione, che lo circoscrive esclusivamente a fenomeni di solidarietà caratterizzati dalla identità della *causa obligandi*. La sospensione della prescrizione si fonda sulla sussistenza di particolari rapporti fra debitore e creditore; per quanto, nella decisione, si colga l'esigenza di tutela del danneggiato nella estensione dell'effetto sospensivo al condebitore tenuto nell'interesse esclusivo dell'altro (verso la compagnia assicuratrice), l'interpretazione che ammette l'operatività della sospensione verso tutti i condebitori, a prescindere dalla considerazione dei loro rapporti verso il creditore, non sembra realmente giustificata. E non lo è neppure se, a un tale risultato interpretativo, si giunga mediante la valorizzazione della clausola finale del comma 2 dell'art. 1310 cod. civ., che prevede il regresso del condebitore adempiente: ove la solidarietà sia ancorata a un interesse unisoggettivo, colui che è obbligato per altri, nei cui confronti non operi la causa di sospensione, può senz'altro esercitare l'azione di regresso.

Ciò, dunque, non autorizza una lettura che faccia dipendere l'applicazione del comma 2 dell'art. 1310 cod. civ. dalla sussistenza (o meno) di unico fondamento causale alla base delle diverse obbligazioni solidali.

In altri termini, l'inerzia del creditore è giustificata solo in presenza di rapporti specifici con il debitore. I margini operativi dell'effetto sospensivo della prescrizione si conformano intorno a tali rapporti e non vi è motivo per estenderli quando la natura del legame fra creditore e debitore non risulti peculiare o speciale (ad es., coniugio, filiazione, ecc.).

L'art. 1310, comma 2, cod. civ. deve reputarsi operante per qualsiasi fenomeno di solidarietà.

4. Infondatezza del distinguo fra solidarietà tipica e atipica

La decisione della Corte di cassazione fa riferimento espresso alla natura del fenomeno solidale per l'individuazione dei motivi che giustificano il modo di operare dell'effetto sospensivo della prescrizione: l'essenza, in particolare, si coglie (anche) nella dogmatica divaricazione fra solidarietà tipica e atipica (o propria e impropria). Si tratta di una impostazione tradizionale che è stata accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza; ancor oggi la si ritrova con frequenza nelle decisioni della Corte di cassazione e negli studi giuridici condotti sul tema.

Al di là del dato storico su cui si è scelto di radicare tale distinguo, una scissione del fenomeno che dia luogo, negli esiti, a forme pure e impure di solidarietà non trova riscontro nei dati del diritto positivo. È questa una lettura del fenomeno solidale ancorata a residuati concettuali che si basano su architetture interpretative dipendenti da invarianti dati di struttura (ad es., *eadem causa obligandi*, *idem debitum*, *plures debitores*). Sennonché, tali vedute risultano prive di aggancio nel diritto positivo; esse hanno contribuito a rinsaldare una concezione della solidarietà quale fenomeno immutevole e fisso.

È stato invece dimostrato come la ordinaria conformazione del fenomeno solidale non esiga la identità causale o della prestazione, fenomenicamente intesa. Svincolare la solidarietà dalla morsa strutturale per rileggere il fenomeno in chiave effettuale permette di comprenderne l'essenza e soprattutto la sua diversissima fenomenologia applicativa. Il dispositivo descritto dall'art. 1292 cod. civ. non può essere esaminato alla luce del distinguo fra tipicità e atipicità, poiché esso non postula la sussistenza di elementi caratteristici.

Diversamente da quel che è stato a lungo sostenuto, la solidarietà non conosce ontologici elementi di struttura. Il dato più immediato è che, in una molteplicità di casi, tale fenomeno opera quando quegli elementi sono del tutto assenti (ad es., artt. 2055, 1936 cod. civ.). La frequenza di queste ipotesi è tale da impedire di ravvisare un rapporto di eccezione a regola rispetto ai casi in cui la solidarietà opera in presenza di elementi asseritamente strutturali, come l'*eadem causa obligandi*.

È proprio l'operazione ermeneutica che ha relegato quei presunti referenti strutturali al di là del recinto effettuale individuato dall'art. 1292 cod. civ. che dovrebbe condurre la giurisprudenza ad abbandonare ogni distinguo radicato su manifestazioni pure e impure di solidarietà.

Peraltro, se la differenziazione fra forma tipica e atipica intende anche riflettere il distinguo fra obbligazioni solidali contraddistinte, in via alternativa, dalla esclusività o dalla comunanza degli interessi, essa rischia di rivelarsi del tutto fuorviante. Ad esempio, quando manchi l'*eadem causa obligandi*, è possibile che i condebitori siano comunque tenuti per un interesse comune: è il caso di un fideiussore che si obbliga in ragione di un interesse comune a quello del debitore principale.

5. Natura della solidarietà e sue vicende

La solidarietà, in quanto particolarissimo effetto giuridico che determina la liberazione di tutti i condebitori a seguito dell'iniziativa di uno solo fra essi, prescinde da requisiti di struttura, poiché essa è destinata a operare con frequenza anche quando tali referenti manchino. Non conosce elementi invarianti o naturali, e la teoria generale sull'effetto lo dimostra. Ciò significa altresì che l'assegnazione di una funzione tipica – es., *favor creditoris* – non offre alcun guadagno conoscitivo e spesso non coglie l'intima essenza del fenomeno: in molti casi esso opera, infatti, per tutelare il gruppo di debito o come strumento di composizione di interessi in reciproco conflitto. In questa prospettiva, non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. 11 ottobre 2024, n. 26508) che nega la sussistenza della solidarietà nell'ambito delle garanzie autonome. Da ciò, ad esempio, discenderebbe anche l'impossibilità di applicare le regole degli artt. 1292 e 1300 ss. cod. civ. al contratto autonomo di garanzia: la sua causa non si identifica nell'esatto adempimento, ma nell'obbligo di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante la dazione di una somma di denaro predeterminata; poiché le obbligazioni del debitore e del garante autonomo sono strutturalmente diverse, ciò, secondo l'opinione di maggioranza accolta dalla Corte di cassazione, varrebbe a escludere la ricorrenza del fenomeno solidale. Questa interpretazione è priva di fondamento, poiché la solidarietà non esige immancabilmente l'adempimento esatto. Se il garante autonomo corrisponde quella somma di denaro, tale atto determina la liberazione sua e del debitore principale nei confronti del creditore: il particolarissimo effetto liberatorio contemplato dall'art. 1292 cod. civ. è realizzato anche senza il soddisfacimento puntuale dell'interesse creditorio.

Al di là del contesto delle garanzie, in cui si pone con frequenza l'alternativa fra funzione indennitaria della prestazione e adempimento esatto, l'esame di quel peculiare effetto descritto dall'art. 1292 cod. civ. dimostra come la sua operatività spesso prescinde dalla realizzazione dell'interesse creditorio. Si pensi alle molteplici fattispecie di pagamento liberatorio verso soggetti non legittimati a ricevere. Fra le varie, può menzionarsi l'ipotesi del contegno di buona fede assunto da un condebitore in solido, il quale paga in favore del creditore apparente: il suo atto determina liberazione di tutti gli altri coobbligati, senza che l'interesse del vero creditore sia soddisfatto.

Per quanto concerne le vicende collegate al fenomeno descritto dall'art. 1292 cod. civ., la circostanza per cui l'art. 1310, comma 2, cod. civ. debba reputarsi applicabile a tutte le fattispecie di solidarietà – siano essere caratterizzate da un interesse esclusivo

o comune fra condebitori – non significa che altre vicende (ad es., interruzione della prescrizione, compensazione, eccezioni personali e reali, giuramento) seguano la stessa dinamica operativa della sospensione. Alcune norme che disciplinano le vicende fra creditore e condebitori in solido ricevono una applicazione differenziata in ragione dell'assetto di interessi riconducibile al rapporto fra le parti. È quel che accade, ad esempio, con riferimento alla remissione: se essa risulta accordata al debitore principale, ciò estingue anche l'obbligazione del fideiussore (art. 1239, 1° comma, cod. civ.) in senso analogo a quanto disposto dalla prima parte del 1° comma dell'art. 1301 cod. civ. Se vi è all'opposto remissione nei confronti del fideiussore, ciò non estingue il debito del debitore principale. Così anche per la disciplina della confusione: diversamente dall'art. 1303, 1° comma, cod. civ., si estingue la fideiussione ove si realizzi la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore principale; viceversa, non si estingue l'obbligazione principale se nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e fideiussore. E così per altre fattispecie.

Ciò non vale, tuttavia, per l'effetto sospensivo della prescrizione verso il condebitore senza interesse, proprio perché essa si giustifica per ragioni particolari legate a rapporti fra creditore e debitore principale. Il creditore deve esercitare il proprio diritto verso il condebitore senza interesse nel termine prescrizionale preveduto dalla legge.

6. Indicazioni di lettura

Sul modo di operare della sospensione nell'ambito delle obbligazioni solidali, v. BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, rist. agg. Milano, 2019, 732 ss., spec. 734; D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu Messineo*, già diretto da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, V. Roppo e F. Anelli, Milano, 2019, 242 ss.

È convincimento storicamente radicato in dottrina che la ragione della solidarietà sia da rintracciare nel *favor creditoris*: MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 9ª ed. riv. agg., III, Milano, 1959, 537; BENEDETTI, *sub art. 1292*, in *Delle obbligazioni*, sez. III, *Delle obbligazioni in solido*, Artt. 1277-1320, a cura di CUFFARO, nel *Commentario del codice civile.*, diretto da E. Gabrielli, rist. (2013) Milanofiori Assago, 2016, 245; BIANCA, *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, cit., 695; D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, cit., 86 (ove, però, anche argomenti nel senso del riequilibrio delle posizioni fra creditore e debitori); ID., *Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un «ritorno» alle ragioni del vincolo di solidarietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 813 ss., nonché in *La disciplina generale del rapporto obbligatorio. Attualità e prospettive*, a cura di DE CRISTOFARO e FINESSI, 2024, 121 ss.; NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, Milano, 2021, 273-274, 277. Sia consentito il rinvio, per una diversa lettura del fenomeno, a BUONANNO, *Solidarietà obbligatoria e attuazione del debito. Contributo allo studio della fideiussione*, Torino, 2024.

Sulla struttura del contratto assicurativo, v. per tutti GAMBINO, *L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori*, rist. (Milano 1964) Napoli, 2015.

Una suggestiva ricostruzione sul fondamento del regresso nell'ambito delle obbligazioni solidali è offerta da SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingeren-*

ze egoistiche e restituzione del profitto, Torino, 1999, 164 ss., 166. A questo tema è dedicato il lavoro monografico di BALBUSSO, *Il regresso nella solidarietà debitoria*, Milano, 2016.

Per l'idea che la solidarietà rechi l'attributo della atipicità, cfr., ad es., BATELLI, *La fideiussione*, in *I contratti bancari*, a cura di PIRAINO e CHERTI, Torino, 2016, 349 ss., 380. Sembrano già accedere a una impostazione di questo genere BENEDETTI, *sub art. 1292*, in *Delle obbligazioni*, sez. III, *Delle obbligazioni in solido*, artt. 1277-1320, a cura di CUFFARO, nel *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, rist. (2013) Milanofiori Assago, 2016, 257-258, sia pure con qualche cautela (e, infatti, *ivi* nt. 56), nonché, per quanto si riconosca la natura duttile e unitaria del fenomeno solidale (p. 680), VILLANACCI, *Solidarietà fideiussoria*, in *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista. Atti del 1° Convegno Nazionale. 7-8-9 aprile 2005. Grand Hotel Quisisana – Capri*, Napoli, 2006, 677 ss., spec. 678. Ma, riprendendo l'impostazione di BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Milano, 1974, già IUDICA, *Impugnativa contrattuali e pluralità di interessati*, Padova, 1973, 153 ss., spec. 158-159, si esprimeva in senso critico verso quelle teorie rivendicanti forme spurie di solidarietà. Trattati di una concezione, che finisce per risolversi in una divaricazione tra solidarietà propria o impropria (autentica o spuria, ecc.), possono cogliersi già in Cass., 7 luglio 1999, n. 7019, in *Arch. circ.*, 1999, 882, ove si discorre di «solidarietà atipica ad interesse unisoggettivo», in virtù della «diversità dei titoli in base ai quali l'assicuratore ed il responsabile – assicurato sono rispettivamente tenuti nei confronti del danneggiato (il primo “*ex lege*”, il secondo “*ex delicto*”)». Un'impostazione simile si rintraccia altresì in Cass., 26 gennaio 1990, n. 481, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Assicurazione (contratto)*, n. 180, nonché in Cass., 29 luglio 1983, n. 5218 in *Foro it.*, 1983, I, c. 2389, con nota di PARDOLESI. Più di recente, discorrono di solidarietà atipica anche Cass., 10 giugno 2013, n. 14537, in *Danno e resp.*, 2014, 799 ss.; Cass., 9 luglio 2019, n. 18325, in *Foro it.*, 2020, I, c. 292. In senso contrario pare orientarsi Cass., 27 giugno 2018, n. 16922, in *Foro it.*, 2019, I, c. 577.

La realizzazione dell'interesse creditorio (anche mediante prestazioni ontologicamente diverse) è stata sempre considerata il tratto essenziale del fenomeno. V., ad es., ORLANDI, *La responsabilità solidale. Profili delle obbligazioni solidali risarcitorie*, Milano, 1993, 59 e, da una diversa prospettiva metodologica, VECCHI, *L'azione diretta*, Padova, 1990, 377-378. Il legame fra solidarietà e realizzazione dell'interesse creditorio è altresì valorizzato dalla dottrina commercialistica: cfr., per un riscontro esemplificativo, DI SABATO, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, rist. (Napoli 1967) Milano, 2005, 350-351. Più di recente, su questi profili, v. D'ADDA, *Le obbligazioni plurisoggettive*, cit., 25-26. Gli studi sul tema pongono con frequenza l'accento sull'adempimento quale tratto utile a distinguere la solidarietà da obbligazioni diverse: così MAGGIOLO, *Obbligazioni sociali, responsabilità dei soci e solidarietà*, in *Riv. dir. comm.*, 1990, I, 37 ss., spec. 63.

ABSTRACT

Movendo da una recente decisione della Corte di cassazione, che ha definito l'ambito di applicazione dell'art. 1310, comma 2, cod. civ., l'articolo esamina criticamente la soluzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità sul tema dell'effetto so-

sospensivo della prescrizione nei fenomeni di solidarietà a interesse comune e a interesse esclusivo. Diversamente dalle conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione, la previsione che limita l'effetto sospensivo della prescrizione deve considerarsi suscettibile di trovare applicazione anche quando la solidarietà sia chiamata a operare nell'interesse esclusivo di un solo condebitore. Ciò alla luce della particolare natura del fenomeno solidale nel diritto delle obbligazioni.

Drawing upon a recent decision issued by the Corte di cassazione, which defined the scope of application of Article 1310, paragraph 2, of the Codice civile, this article critically examines the interpretative solution provided by the Court regarding the suspensive effect of the statute of limitations in the context of solidarity based on either exclusive or common interests of co-debtors. Contrary to the conclusions reached by the Court of Cassation, the provision of Art. 1310(2) cod. civ., which limits the suspensive effect of the statute of limitations to specific parties, should be regarded as applicable even when solidarity operates for the exclusive benefit of a single co-debtor. This conclusion is grounded in the specific nature of solidarity within the law of obligation.